

**“Fondo Incentivi alle imprese”
Regolamento
criteri e modalità di concessione degli incentivi**

**Art. 1
(premesse)**

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità all’Atto di Indirizzo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 ottobre 2011.
2. Il ricevimento delle domande di agevolazione avverrà fino all’esaurimento delle risorse impegnabili, che sarà tempestivamente comunicato dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, di seguito “Agenzia”.
3. Nel caso in cui, a seguito degli esiti della attività istruttoria o di attuazione degli interventi, dovessero risultare disponibili ulteriori risorse finanziarie, l’Agenzia comunicherà la riapertura dello “sportello”.

**Art. 2
(finalità)**

1. Il Fondo incentivi agli investimenti, di seguito “Fondo”, è finalizzato alla concessione di contributi finanziari in regime “de minimis” alle imprese già insediate o che abbiano ottenuto l’approvazione della domanda di insediamento, negli incubatori della Rete di Invitalia costituita:
 - a) dagli incubatori di proprietà (o nella disponibilità, sulla base di altri diritti reali di godimento) dell’Agenzia e gestiti da soggetti giuridici esterni, in forza di contratti di gestione;
 - b) dagli incubatori di proprietà delle ex società regionali, la cui attività è regolata da convenzioni preesistenti;
 - c) dagli incubatori gestiti da soggetti terzi il cui funzionamento è regolato da appositi atti di adesione.
 Lo scopo degli incentivi è il sostegno alle imprese:
 - a. durante il periodo di insediamento nella struttura
 - b. nella fase di permanenza nella struttura
 - c. nella fase di uscita dalla struttura e di sviluppo sul territorio

**Art. 3
(soggetti beneficiari ed attività ammissibili)**

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro e le piccole imprese (Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003):
 - a. già insediate in uno degli incubatori della Rete, in regola con gli obblighi nei confronti del soggetto gestore dell’incubatore;
 - b. la cui domanda di insediamento in uno degli incubatori sia già stata presentata al soggetto gestore.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese destinatarie degli interventi previsti dal presente decreto devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente costituite sotto forma di società ed essere iscritte nel Registro delle Imprese;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

- d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - f. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - g. aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
 - h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Reg 800/2008)
3. Le agevolazioni possono essere concesse per le attività e programmi di investimento indicati nell'allegato 1 del presente regolamento;
 4. Non sono accoglibili le domande presentate da imprese operanti in settori esclusi dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 5. Non sono accoglibili le domande presentate da imprese che, alla data della domanda, risultano insediate negli incubatori da oltre 36 mesi e non prevedano l'uscita dalla struttura e lo sviluppo sul territorio.

Art. 4

(agevolazioni)

1. Le agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, sono concedibili fino a concorrenza del 65% delle spese d'investimento ammissibili e sono fissate nel limite massimo di 200.000,00 euro per ogni domanda.
2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti e nei termini consentiti dal "*de minimis*".

Art. 5

(spese ammissibili)

1. Stanti i limiti fissati all'art. 4 sono ammissibili, al netto delle imposte, le spese d'investimento relative all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a. Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
 - b. Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
 - c. Opere murarie ed assimilate;
 - d. Infrastrutture specifiche aziendali;
 - e. Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
 - f. Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - g. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della

domanda di agevolazione di cui all'articolo 6, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

3. I programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni devono essere realizzati e rendicontati nel termine massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione di cui agli articoli successivi.
4. Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.
5. Non sono ammessi i beni ed i servizi forniti dai soci, dai dipendenti e dai loro congiunti.
6. Non sono ammesse spese d'investimento documentate da fatture aventi data antecedente alla presentazione della domanda.

Art. 6

(domanda di agevolazione)

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà disponibile sul sito internet www.invitalia.it. La domanda dovrà illustrare:
 - a. le finalità del programma di investimento, le relative caratteristiche tecniche, i tempi di completamento e le fonti finanziarie per realizzarlo;
 - b. gli obiettivi economico-finanziari dell'impresa
 - c. l'attendibilità professionale dei soci proponenti
2. I documenti, i preventivi e le autocertificazioni necessarie, dettagliati nella modulistica predisposta dall'Agenzia e presenti nella procedura di cui al comma 1, costituiranno parte integrante della domanda e dovranno essere trasmessi con le stesse modalità.

Art. 7

(istruttoria)

1. Le domande saranno protocollate e valutate in ordine cronologico di ricevimento telematico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle procedure di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti di accoglibilità della domanda, l'Agenzia effettuerà la valutazione di merito del progetto verificando:
 - a. l'ammissibilità del programma di spesa proposto,
 - b. la congruità delle spese,
 - c. le professionalità previste,
 - d. le prospettive economico-finanziarie,
3. Qualora una domanda risultasse non accoglibile o non ammissibile per carenza di requisiti formali o sostanziali, potranno essere richieste integrazioni all'impresa proponente con l'obiettivo di pervenire ad una migliore qualificazione del progetto d'investimento. L'iter potrà riavviarsi soltanto nel caso in cui le integrazioni, apportate entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, consentano alla domanda sospesa di conseguire i requisiti stabiliti.
4. Ogni impresa potrà trasmettere esclusivamente una domanda di agevolazione, e potrà ripresentarla - in caso di mancata ammissione - tenendo conto delle motivazioni di esclusione comunicate dall'Agenzia.
5. Il completamento dell'istruttoria avverrà entro sei mesi dalla ricezione della domanda.

Art. 8

(contratto di concessione delle agevolazioni)

1. Le imprese ammesse alle agevolazioni stipuleranno il contratto di concessione direttamente con l'Agenzia, sottoscrivendo per accettazione lo schema che verrà trasmesso, previa acquisizione della documentazione necessaria alla richiesta delle certificazioni di legge.
2. La stipula del contratto sarà altresì subordinata alla verifica della regolarità degli adempimenti dell'impresa nei confronti dell'incubatore.
3. Il contratto disciplinerà i termini di realizzazione del programma d'investimento, le modalità di rendicontazione, gli obblighi specifici e le cause di revoca del provvedimento.
4. Il contratto prevederà l'obbligo per le imprese di consentire i controlli e le verifiche che il Ministero dello Sviluppo Economico riterrà di effettuare.

Art. 9

(erogazioni)

1. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'avvenuta acquisizione della certificazione che attesti la presenza dell'impresa all'interno dell'incubatore, e laddove applicabile, alla verifica dell'avvenuto insediamento nell'incubatore e della regolarità di tale rapporto contrattuale.
2. La realizzazione del programma di spesa ammesso alle agevolazioni dovrà essere rendicontata attraverso la presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL) intermedi (massimo 2), anche con fatture d'acquisto non quietanzate, e di un SAL a saldo totalmente quietanzato.
3. La dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento delle fatture di spesa oggetto di erogazione – a meno di presentazione del SAL successivo entro lo stesso termine - dovrà avvenire inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di valuta del bonifico, trasmettendo a mezzo pec la documentazione necessaria.
4. I pagamenti delle fatture inserite negli stati di avanzamento lavori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico, pena l'esclusione totale della spesa.
5. L'erogazione delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese presentate nei SAL intermedi sarà effettuata in proporzione al programma ammesso alle agevolazioni e non potrà superare il 50% del totale concesso.
6. Sulle singole erogazioni l'Agenzia opererà una ritenuta del 10% che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti
7. L'impresa potrà richiedere un acconto pari al 50% massimo delle agevolazioni concesse, presentando una fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un istituto di credito o primaria compagnia assicurativa. Tale anticipo sarà recuperato proporzionalmente sulle erogazioni.

Art. 10

(controlli)

1. I beni d'investimento saranno vincolati all'attività aziendale per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni. Essi, inoltre, dovranno essere coperti da polizza assicurativa per furto ed incendio per tutto il periodo di vincolo.
2. L'Agenzia potrà richiedere l'invio di documentazione e disporre collaudi, verifiche ed ispezioni presso la sede aziendale per tutto il periodo di durata del vincolo.



3. La violazione dei vincoli o il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel contratto di agevolazione costituiranno causa di revoca delle agevolazioni e di conseguente recupero legale di quanto già erogato.

Allegato 1

Attività ammissibili

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative di origine Comunitaria (v. sotto), i programmi di investimento promossi nei settori, di seguito elencati, di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007.

Sezione C – Attività manifatturiere

Sezione D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata – Classe 35.11.00 e 35.30.00 limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici. Ai fini di cui sopra

a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali
 b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati
 c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni.

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purchè gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Sezione E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente alla divisione 38.21 “Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, di origine industriale e commerciale” e alla divisione 37.00.0 “Raccolta e depurazione delle acque di scarico” limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

Sezione H – Trasporto e magazzinaggio limitatamente alle attività di cui alla divisione 52 “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”

Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione limitatamente alle attività di cui alla divisione 62 “produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” e alla divisione 63 “attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici”.

Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione della divisione 75 “Servizi Veterinari”

Sezione N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 78 “attività di ricerca, selezione, fornitura di personale”, alla divisione 80.1 “servizi di vigilanza privata”, alla divisione 82.2 “attività dei call-center”

Sezione P – Istruzione, limitatamente alle attività di cui alla divisione 85.32 “Istruzione secondaria tecnica e professionale” e alla divisione 85.42 “Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori”

Sezione R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla divisione 90.02 “Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche”

Sezione S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 96.01.1 “Attività delle lavanderie industriali”

Attività non ammissibili

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro □ leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro □ manganese carburato, escluse altre ferro □ leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

Cantieristica navale: così come contemplato nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006;

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002;

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Programmi di investimento ammissibili

Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviato non prima della presentazione della domanda di cui

all'art. 6 del Regolamento. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

I programmi di cui sopra devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine, in relazione a ciascuno dei settori di attività ammissibili di cui sopra, si considera:

1. «ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
2. «ammodernamento», il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
3. «trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con un piano descrittivo, concernente il programma e l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato.

Il piano descrittivo deve riguardare in particolare la descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo e gestionale e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del prodotto/servizio e delle tematiche ambientali.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni è necessario che le imprese, alla data di ammissione alle agevolazioni, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla medesima data tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

Con riferimento a quanto indicato all'art. 5 del regolamento le spese ammissibili riguardano in genere:

- a) Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

- b) Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) Opere murarie ed assimilate
- d) Infrastrutture specifiche aziendali;
- e) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa.;
- f) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

1. l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
 2. le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
 3. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
1. in relazione alle spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. Nel caso di imprese in uscita dalla struttura e di sviluppo sul territorio, l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera c) e d) è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non possono da sole costituire un programma organico e funzionale.
 2. in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che:
 - a. per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 - b. le attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- c. siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - d. dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 - e. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - f. vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - g. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 - h. i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere ad Invitalia, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - i. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed allegghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
3. le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.



4. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori.